



CASSA DI MUTUA ASSISTENZA

fra il Personale del Monte dei Paschi di Siena

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI CASSA DI MUTUA ASSISTENZA

(art. 10 e 20 dello Statuto)

Le elezioni dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci in rappresentanza degli iscritti avvengono, mediante votazione a scrutinio segreto, attraverso la presentazione di liste recanti i nomi dei candidati, secondo le modalità disposte nei commi successivi.

Almeno tre mesi prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica, l'Assemblea Ordinaria, su convocazione del medesimo, determina il numero dei Consiglieri da eleggere, fissa la data dell'assemblea elettiva, preferibilmente coincidente con quella dell'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente e insedia la Commissione Elettorale i cui componenti dovranno essere scelti fra i Soci.

La Commissione Elettorale nella sua prima adunanza, da tenersi entro dieci giorni dal suo insediamento, elegge il Presidente, fissa il termine ultimo di presentazione delle liste, dandone avviso agli iscritti assieme alle modalità di espressione di voto.

Le liste, sottoscritte da almeno 300 Soci, devono essere recapitate, in busta chiusa, alla Commissione Elettorale presso gli uffici della Cassa Mutua.

La Commissione Elettorale provvede a validare le liste attribuendo a queste un numero in ordine di presentazione quindi comunica ai Soci tali liste.

Le votazioni potranno avvenire:

- 1) Con procedura on line. Il Socio, tramite il portale o il sito della Cassa Mutua voterà un'unica lista fra quelle candidate. Non potrà esprimere preferenze né effettuare cancellature.
- 2) Con procedura cartacea: i Soci impossibilitati o non abilitati all'utilizzo della procedura telematica riceveranno direttamente al proprio domicilio le schede di votazione e due buste, di cui una regolarmente affrancata, indirizzata alla Commissione Elettorale per l'invio del voto. Non sarà possibile, anche in questo caso, esprimere preferenze né cancellare o sostituire nessuno dei membri candidati, pena l'annullamento.
- 3) In sede di assemblea, ove il Socio non abbia utilizzato nessuna delle due procedure.

La Commissione Elettorale consegna, in sede di assemblea, al Presidente dell'Assemblea stessa il verbale dei voti pervenuti con le prime due modalità, che si andranno a sommare a quelli raccolti in sede assembleare, per giungere alla proclamazione della lista che ha raggiunto il maggior numero dei voti.

La Cassa, nei giorni successivi, comunicherà ai Soci l'esito delle votazioni.